

Consiglio di Amministrazione del 21/12/2022

Numero delibera: 673/2022 - Numero protocollo: 351778/2022
Categoria O.d.G: Personale 8.1
Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19/04/2018 - Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Autorizzazione alla sottoscrizione.
Uffici istruttore: Uffici Relazioni Sindacali

Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Maurizio Oliviero	X				
Prof. Maurizio Servili	X				
Prof. Stefano Eramo				X	
Prof. Antimo Gioiello	X				
Prof. Mauro Bove	X				
Prof.ssa Stefania Magliani	X				
Dott. Alessandro Campanile	X				
Dott. Daniele Spinelli	X				
Sig. Simone Emili	X				
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente	X				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)

Allegati n. 1 (sub lett. A)

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e l'art. 23 del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009;

Visto l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli art. 4, 5, 6, 7, 42;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante "Contrattazione Collettiva Integrativa - Nomina delegazione di parte datoriale";

Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N.;

Visto il D.D.G. n. 189 del 1° agosto 2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione centrale a decorrere dal 1° settembre 2022";

Visto l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui

all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.

Considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/2016 devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa i criteri per il riparto dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione dell'Ipotesi di C.C.I. Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 avviate nella seduta del 16 novembre 2022 e concluse nella seduta del 1° dicembre 2022;

Considerato che nella predetta seduta del 01.12.2022 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto collettivo integrativo “Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016” di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018;

Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/12/2022 (allegato agli atti della presente delibera) in merito alla certificazione, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'Ipotesi di Contratto collettivo integrativo - Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 sottoscritto in data 01.12.2022;

Rilevato che nel dibattito:

omissis

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Preso atto delle previsioni normative richiamate in premessa;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli art. 4, 5, 6, 7, 42;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante “Contrattazione Collettiva Integrativa - Nomina delegazione di parte datoriale”;

Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N.;

Visto il D.D.G. n. 189 del 1° agosto 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione centrale a decorrere dal 1° settembre 2022”;

Visto l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato, pertanto, che ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/2016 devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa i criteri per il riparto dell’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione dell’Ipotesi di C.C.I. Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 avviate nella seduta del 16 novembre 2022 e concluse nella seduta del 1° dicembre 2022;

Considerato che nella predetta seduta del 01.12.2022 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo “*Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016*” di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018;

Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/12/2022 (allegato agli atti della presente delibera) in merito alla certificazione, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo – Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 sottoscritto in data 01.12.2022;

All’unanimità

DELIBERA

- ❖ **Art. 1** - di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo – Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, così come risultante nel testo dell’ipotesi sottoscritta in data 01.12.2022, di cui all’allegato sub lett. A), parte integrante e sostanziale della presente delibera.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.